



Comune di Parma

COMUNE DI PARMA

*Settore Patrimonio e Facility Management
S.O. Manutenzione Verde Pubblico*

Fornitura e posa nuove attrezzature ludiche e ispezione post installazione

Capitolato D'appalto

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Dott.ssa Manuela Grillo

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ing. Andrea Baldo

c_g337.Comune di Parma - Prot. 15/11/2024.0301455.E Documento firmato digitalmente da: BARBIERI PAOLO con certificato valido dal 08/02/2022 al 08/02/2025 e con firma qualificata; Manueia Grillo con certificato valido dal 03/03/2023 al 03/03/2026 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma



1. Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato d'oneri ha per oggetto la fornitura e posa di attrezzature ludiche conformi alle norme UNI- EN-1176 e UNI-EN-1177 e rispondenti ai C.A.M attualmente in vigore, nonché il collaudo post-installazione delle strutture e delle pavimentazioni.

Il servizio permetterà l'ampliamento dell'offerta ludica nelle seguenti 16 aree verdi (si veda anche "Allegato 2 - Localizzazione aree"):

- AREA VERDE SEDE EFSA, in Via Giulio Cesare, Via Carlo Magno;
- PARCO GOLESE, in Via Renzo Ildebrando Bocchi;
- PARCO MARTINI, in Via Grenoble, Via Bondi, Via Alfieri;
- PARCO DI PIAZZALE LUBIANA, in Piazzale Lubiana, Via Cassio Parmense;
- PARCO VIA EINSTEIN VIA HIROSHIMA, in Via Albert Einstein, Via Hiroshima;
- PARCO JOAN MIRO', in Stradello Amedeo Modigliani, Via Giuditta Sidoli, Via Giorgio De Chirico;
- PARCO SETTE FRATELLI CERVI, in Via Sette F.lli Cervi, Via Martiri di Cefalonia;
- PARCO MALANDRIANO, Via P.M. Paoletti, Via Bassa Nuova;
- PARCO PIO MONTERMINI E LAURA POLIZZI, in Via Ognibene, Via Siligato, Via Pagani, Via Pellizzi;
- PARCO STEFANO VEZZANI, in Via Torrente Pelpirana, Via Zanguidi;
- PARCO V. CASALEGNO, in Via F.lli Bandiera, Via Argonne;
- PARCO FAUSTO SONCINI S. PANCRAZIO, in Via Pellegrino Riccardi;
- PARCO DELLE RAGANELLE, in Via Tullio Masotti, Strada Baganzola;
- AREA VERDE PIAZZA SACCO E VANZETTI BAGANZOLA, in Piazza Sacco e Vanzetti, Via Giuseppe Osenga;
- PARCO DON ANTONIO PETROLINI, in Stradello P. Boschi, Via Stanislao Campana;
- PARCO CADUTI DI VIGATTO PER LA LIBERTA' CORCAGNANO, in Via Mario Tomba, Via Monte Gottero.

2. Descrizione dell'appalto

La presente fornitura e posa di attrezzature ludiche, è necessaria per la riqualificazione delle aree verdi in oggetto.

La fornitura prevede n. 32 nuove attrezzature (per la suddivisione delle attrezzature nelle aree, si veda lo schema "Allegato 1 – Elenco aree e attrezzature"), in particolare:

- N.1 altalena a cesto, modello "SC/595.CSZ - BASKET SWING" (HIC 130cm);
- N. 6 altalene doppie (seggolini a gabbia), modello "SC/555.31 - STAR SWING BABY" (HIC 96cm);
- N. 3 bilici (pinco panco), modello "SC/519 - VOSTOK" (HIC 70cm);
- N. 2 bilici (pinco panco), modello "F/7150.M - SPECULA METAL" (HIC 90cm);
- N. 2 bilici (pinco panco), modello "SC/507 - RANGER" (HIC 85cm);
- N. 5 giochi a molla, modello "LN/403 - CAVALLO" o similare (HIC 50cm);
- N. 2 giochi a molla, modello "LN/409.H – ELEFANTE INCLUSIVO" o similare (HIC 50cm);
- N. 5 giostrine, modello "SC/528 - SATURN" (HIC 14cm);
- N. 2 scivoli, modello "LN/316.S - ELEFANTE SCIVOLO" (HIC 100cm);
- N. 1 torretta scivolo, modello "L/703.M - NAZCA METAL" (HIC 133);
- N. 2 combinato, modello "L/363.S - Fortino a due torrette con ponte inclinato" (HIC 150);
- N. 1 combinato, modello "L/367.S.07.FT - Fortino a tre torrette a due falde" (HIC 150).

La posa delle strutture necessita delle seguenti lavorazioni:

- Cantierizzazione;
- Individuazione e tracciamento delle superfici stabilite;
- Solo per attrezzature con altezza di caduta (HIC) da 100 fino a 200 cm:
 - Sbiancamento per la creazione dell'area smorza caduta per una profondità di cm 30 con distribuzione del materiale di scavo in loco;
 - Fornitura e posa di foglio di tessuto non tessuto;
 - Fornitura e posa di pavimentazione antitrauma in ghiaia pisello 2/8 mm ad assorbimento impatto secondo EN 1177;
- Scavo per fondazioni dei plinti delle strutture ludiche con distribuzione del materiale di scavo in loco;

- Fornitura e posa di strutture ludiche da posizionare in accordo con il DEC, area per area, valutando di volta in volta gli spazi a disposizione;
- Sistemazione finale del terreno circostante e asporto rifiuti;
- Demolizione e smaltimento n.2 attrezzature esistenti (area verde sede EFSA);
- Ripristino pavimentazione colata per chiusura fori lasciati da precedenti demolizioni, e in prossimità dei pali dei fissaggi dei nuovi giochi (area verde sede EFSA);
- Collaudo post-installazione di n. 32 nuove attrezzature (da effettuarsi secondo le modalità indicati all'art. 5), escluso collaudo e rilascio certificazione pavimentazione, nel caso di pavimentazione in gomma colata preesistente (area verde sede EFSA).

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per consegnare l'area completamente riqualificata, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel presente Capitolato d'Appalto. L'esecuzione della fornitura e posa è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

3. Affidamento e ammontare dell'appalto

L'Amministrazione procederà ad affidare la riqualificazione in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 let. b) del D.Lgs. 36/2023.

L'importo complessivo contrattuale ammonta a **€ 89.101,30** IVA di legge esclusa, di cui € 3.426,97 per attuazione oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Il presente appalto è stato concepito come progetto unitario e non suddivisibile in lotti né funzionali né prestazionali in quanto la fornitura e posa devono essere portati a termine nel loro insieme.

La Stazione appaltante affida l'attività in oggetto, tramite determina a contrarre o atto equivalente.

A seguito dell'affidamento si provvederà, ai fini dell'attribuzione di efficacia dello stesso e successiva stipula del contratto, alla verifica nei confronti dell'aggiudicatario, dei requisiti previsti all'articolo 52 del D.Lgs 36/2023

4. Termini per l'esecuzione della fornitura e posa

Il tempo utile per ultimare tutte le prestazioni previste nell'appalto è fissato in giorni **120 (centoventi)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori o dalla stipula del contratto.

Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere, per grave inadempimento, il contratto. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal contratto con nota da inoltrare alla Stazione Appaltante. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

5. Ispezione post-installazione ad opera di un tecnico terzo – termine finale

La verifica post installazione per le attrezzature presenti nelle nuove aree è volta a valutare l'attrezzatura e l'ambiente nel suo complesso per verificare il livello globale di sicurezza nell'area di gioco, come previsto della Norma UNI EN 1176-7:2020.

Il servizio dovrà essere effettuato da un soggetto che non ha preso parte alla fornitura e posa delle attrezzature ludiche e della pavimentazione antitrauma. L'appaltatore, in sede di esecuzione, entro il termine finale di cui all'articolo precedente, è chiamato ad indicare una rosa di almeno due nominativi di tecnici abilitati in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa UNI di riferimento. L'amministrazione si riserva di individuare a suo insindacabile giudizio, tra i nominativi proposti, il soggetto a cui affidare l'attività di verifica.

6. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La stipula del contratto avverrà tramite la piattaforma informatica scelta, anche attraverso lo schema/format di sistema. Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza delle norme stabilite dal presente Capitolato d'Appalto e dichiara incondizionatamente di conoscere perfettamente e rispettare tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni attinenti l'appalto.

Per quanto non espressamente regolato dal presente Capitolato d'Appalto si intendono integralmente richiamate tutte le norme, le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore e riguardanti la materia dell'appalto in oggetto.

La realizzazione delle attività è sempre e comunque effettuata in conformità alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

7. Accertamenti preliminari

Con la presentazione dell'offerta, l'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli

atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che consenta l'immediata esecuzione delle prestazioni.

8. Obblighi generali dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire quanto in oggetto sotto l'osservanza piena ed inscindibile delle indicazioni fornite dal Direttore dell'Esecuzione

9. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le forniture, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, nonché, per quanto concerne le modalità di esecuzione, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale d'appalto.

Per l'appalto in questione si applicano i Criteri Ambientali Minimi – CAM - così come definiti con DM 7 febbraio 2023, pubblicato nella G.U. n. 69 del 22 marzo 2022, così come richiamati nell'art. 57 del d.lgs. 36/2023. In caso di mancato rispetto delle specifiche tecniche richieste e dei criteri minimi ambientali, la Stazione Appaltante provvederà alla risoluzione del contratto.

L'impresa dovrà sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti concordati, le eventuali partite non ritenute conformi dal Direttore dell'Esecuzione.

L'approvazione dei materiali consegnati sul posto non sarà tuttavia considerata come accettazione definitiva: il Direttore dell'Esecuzione si riserva infatti la facoltà di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali e quelle provviste che si siano, per qualsiasi causa, alterati dopo l'introduzione nel cantiere, nonché il diritto di farli analizzare a cura e spese dell'Impresa, per accertare la loro corrispondenza con i requisiti specificati nel presente Capitolato e dalle norme vigenti.

Dovranno essere sempre rispettate le prestazioni e le caratteristiche richieste dalle normative UNI di riferimento. Quando il Direttore dell'Esecuzione abbia rifiutato una qualsiasi provvista, in quanto non ritenuta atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute: i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa impresa.

La posa in opera dell'attrezzatura ludica deve essere effettuata su terreno di qualsiasi natura e comprende lo scavo e la realizzazione di plinti in cls, per la profondità e per le dimensioni prescritte dal costruttore, ogni opera di assistenza muraria per dare il titolo finito a perfetta regola d'arte.

10. Requisiti generali per la sicurezza dei giochi

Le attrezzature ludiche richieste devono essere certificate da un ente certificatore riconosciuto a livello nazionale o internazionale, in conformità alle normative UNI-EN 1176 ed UNI-EN 1177 "Attrezzature per aree gioco – Requisiti di sicurezza e metodi di prova".

Ciascun gioco deve essere accompagnato da:

1. Schema di montaggio;
2. Piano di manutenzione;
3. Condizioni di garanzia del gioco e dei suoi componenti;
4. Certificato di corretta posa da parte della Ditta appaltatrice;
5. Certificato della struttura ludica del produttore;
6. Certificato di garanzia con cui si garantisce la disponibilità delle parti di ricambio per almeno 10 anni dopo che un articolo è stato identificato come "fuori produzione".

Tutti i giochi devono essere forniti di etichetta indicante la corrispondenza alla normativa di sicurezza, il tipo di gioco, le età di riferimento, l'anno ed il lotto di produzione. Il ghiaietto impiegato come materiale di sottofondo ad ammortizzazione d'impatto deve essere di pezzatura e consistenza come disposto dalla norma UNI EN 1177/2019.

11. Certificato di Regolare Esecuzione

Tutti gli interventi da eseguirsi saranno oggetto di dichiarazioni di conformità, rilascio di certificazioni nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori, il tutto debitamente accertato con appositi certificati, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dell'appalto. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente appalto avvengono con approvazione del predetto certificato.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati emergessero difetti di esecuzione imputabili all'Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l'Appaltatore stesso è tenuto ad eseguire entro 15 giorni quanto prescritto dal RUP o suo delegato. Il mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione, ove non si attuino le

dovute sistemazioni ed adeguamenti nei termini che saranno ordinati, il RUP disporrà direttamente l'esecuzione delle opere di ripristino necessarie senza ulteriore avviso e con rivalsa della spesa sostenuta a valere direttamente sulle garanzie prestate.

12. Sorveglianza e controllo sulle prestazioni

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare il controllo sulle prestazioni effettuate tramite il personale addetto il quale è incaricato a:

- Accertare la corrispondenza delle prestazioni fornite dalla Ditta alle norme contrattuali;
- Vigilare sull'osservanza dei termini di effettuazione delle prestazioni;
- Ogni altro compito atto a tutelare efficacemente gli interessi dell'Amministrazione.

Resta esplicitamente definito che l'azione del personale incaricato tende solo all'accertamento dell'adempimento da parte dell'Impresa alle norme di cui al presente Capitolato, ma non esime in alcun modo l'Impresa dalle responsabilità che possono derivarle allorché vengano riscontrati inconvenienti o difetti.

13. Norme di sicurezza generali

L'Appaltatore è soggetto alla normativa di sicurezza prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed è altresì obbligato a osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. Le attività dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

Si ritiene che i lavori di cui al presente appalto non comportino rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui l'allegato XI del D. Lgs 81/2008 ed altresì, la presenza anche non contemporanea in cantiere di più imprese esecutrici.

Ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 articolo 90 comma 5, qualora dopo l'affidamento a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a più imprese, verrà designato dalla stazione appaltante il coordinatore per la sicurezza.

L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

14. Sicurezza sul lavoro

Le prestazioni dovranno essere preventivamente concordate e programmate con il Direttore dell'Esecuzione.

Si ritiene altresì che le prestazioni non comportino comunque interferenze dirette con il personale dipendente del Comune di Parma pertanto non è predisposto il DUVRI.

15. Piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento ove presente, predisposto dal coordinatore per la sicurezza se nominato, e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D. legislativo n. 81/2008.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

Il piano di sicurezza e coordinamento, ove presente, e il piano operativo di sicurezza, formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto

16. Piano operativo di sicurezza o piano sostitutivo di sicurezza

L'appaltatore, prima dell'inizio delle attività, deve predisporre e consegnare al RUP o al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, se nominato, un piano operativo di sicurezza o piano sostitutivo di sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori redatto ai sensi dell'articolo 89 comma 1 lettera h) del D.Lgs. n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto Decreto. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

17. Subappalto

L'affidamento in subappalto è consentito previa autorizzazione della Stazione appaltante. Per quanto riguarda il subappalto si fa riferimento all'art. 119 del D.Lgs. n.36/2023. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di

manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario, all'atto di presentazione dell'offerta, deve indicare le lavorazioni che intende subappaltare in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno TRENTA giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. È ammesso il subappalto a cascata.

18. Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

A norma dell'art. 117, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023. L'Impresa è obbligata a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dell'appalto, anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione. L'importo della somma da assicurare è pari all'importo del contratto. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

19. Cauzione definitiva

L'Impresa per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 d.lgs. n.36/2023 e s.m.i., pari al 5 per cento dell'importo contrattuale a norma dell'art. 53 comma 4 del Codice. La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Modalità di costituzione:

- Versamento presso TESORIERE DEL COMUNE DI PARMA – INTESA SANPAOLO S.p.A. IBAN: IT07 G030 6912 7650 0000 0000 618. Causale: *"Fornitura e posa nuove attrezzature ludiche e ispezione post installazione + numero CIG"*
- Fideiussione, a scelta dell'offerente, che può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dall'art. 117 comma 8. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere

all'esecutore. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la Decadenza dell'affidamento.

20. Anticipazione prezzo

Ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione che per l'Amministrazione inizia a decorrere dall'effettivo avvio delle lavorazioni di cantiere con presenza continuativa di mezzi, addetti operativi e materiali necessari all'esecuzione dell'opera, anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con Decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Il pagamento potrà essere effettuato solo a seguito dell'avvenuta emissione di regolare fattura elettronica da parte dell'Impresa.

21. Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

La revisione dei prezzi viene operata solo a partire dal secondo anno di esecuzione contrattuale.

22. Modalità di fatturazione e pagamenti

Il pagamento avverrà in una unica soluzione, a seguito di regolare fattura emessa al termine dell'esecuzione contrattuale e subordinata al buon esito della verifica di regolare esecuzione.

La fatturazione dovrà rispettare le seguenti disposizioni normative:

Split Payment: l'art. 1 comma 629, lett. B della L. 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ha introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti, pertanto all'appaltatore verrà liquidato solo l'imponibile perché l'IVA verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente.

È fatto obbligo a tutti gli appaltatori di annotare nelle fatture la dicitura "scissione dei pagamenti".

Fatturazione elettronica: Le fatture in forma cartacea non potranno essere accettate da parte della Stazione Appaltante, né sarà possibile procedere al relativo pagamento. Tutte le fatture dovranno essere redatte in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. 55/2013 e trasmesse attraverso l'apposita Piattaforma Ministeriale.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa verifica di conformità ai sensi del 2° comma dell'art 113 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

23. Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi del o dei conti correnti dedicati al presente appalto entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'Appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto d'appalto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

L'Appaltatore assume inoltre l'obbligo di inserire nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente punto comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria deve procedere alla risoluzione di diritto del contratto e dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura – U.T.G. territorialmente competente per l'applicazione delle sanzioni previste dalla succitata normativa.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto dalla determinazione 31 Maggio 2017, n. 556 di ANAC.

24. Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese del contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti - comprese quelle inerenti le spese di bollo necessarie occorrenti per l'esecuzione e gestione del contratto. Come indicato nell' art.18 comma 10 del D.Lgs 36/2023, per i contratti conclusi con l'ausilio dei sistemi di acquisto telematici è richiesto l'assolvimento dell'imposta di bollo proporzionata al valore contrattuale (iva esclusa), secondo le tabelle riportate nell'allegato I.4 del citato Codice.

Per i contratti il cui valore è compreso tra € 40.000 ed € 150.000, l'imposta da assolvere è pari ad € 40,00.

Il contratto è registrabile in caso d'uso.

25. Sospensione attività e proroghe

Qualora ricorrano circostanze speciali, ovvero, cause imprevedibili e/o ragioni climatiche, che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il referente dell'amministrazione, d'ufficio o su istanza, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, può disporre la sospensione delle attività con apposito verbale, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Il verbale di sospensione è inoltrato al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Al di fuori di tali ipotesi, la sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere, con nota scritta, la risoluzione del contratto senza indennità; in caso di opposizione della Stazione appaltante l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del contratto e indica il nuovo termine contrattuale. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Le Parti concordano espressamente che non possono essere autorizzate sospensioni lavori in relazione alla difficoltà di approvvigionamento dei materiali e/o dei mezzi, compresi i c.d. periodi di ferie, sfavorevoli in relazione al cronoprogramma dei lavori programmati, e comunque per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso, indennizzo e/o ristoro.

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide il RUP, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Resta inteso che a giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo l'Appaltatore non può mai attribuirne la colpa, in tutto e/o in parte, ad altri operatori economici e/o ditte e/o imprese e/o fornitori, se questo non abbia tempestivamente denunciato - in forma scritta - al RUP il ritardo imputabile a detti operatori economico e/o ditte, imprese e/o fornitori.

26. Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla Stazione appaltante dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

27. Penali in caso di ritardo

I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, verranno contestati dalla Stazione appaltante per iscritto.

La ditta dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Stazione appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione appaltante ovvero, non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate alla ditta le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto alla ditta a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti alla ditta medesima.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione appaltante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

28. Cessione del contratto

E' vietata a pena di nullità la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del medesimo Direttore dell'Esecuzione. In deroga al comma precedente, l'Ente può opporsi, entro sessanta giorni dalla comunicazione pervenuta al protocollo, alla modifica soggettiva dell'Appaltatore a seguito di cessione, trasformazione o scissione; la mancata accettazione del subentro, per l'insussistenza dei requisiti di legge, ha effetti risolutivi di diritto sul presente contratto, e va comunicata all'Appaltatore nei termini sopra descritti.

29. Recesso e risoluzioni

L'esercizio del diritto di recesso, ex art. 121 del D.LGS. 36/2023 è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, nei quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

La Stazione Appaltante ha diritto di risolvere il contratto, in qualunque tempo, nei casi indicati dell'art.122 del D.LGS 36/2023.

In ogni caso sono motivi espressi di risoluzione del contratto trattandosi di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456, del codice civile e dell'articolo 21 sexies, della Legge n. 241 del 1990:

- a) l'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni e/o delle autocertificazioni rese in sede di gara o nel corso del contratto, ovvero dei documenti certificativi e/o dichiarativi sostitutivi degli originali;
- b) il mancato rispetto del pagamento ai propri dipendenti di retribuzioni e/o oneri previdenziali e/o assicurativi e/o assistenziali inferiori a quelle previste dai C.C.N.L. vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori, anche dopo la scadenza e fino alla loro rinegoziazione;
- c) il grave inadempimento e/o ritardo e/o irregolarità nell'esecuzione del presente contratto;
- d) l'esecuzione con materiali non conformi alle caratteristiche tecniche offerte;
- e) la violazione delle norme in materia ambientale e in materia di trattamento dei rifiuti;
- f) la violazione delle norme in materia di prevenzione infortuni, di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro;
- g) la violazione di quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento, con l'avvertenza che per tale ultima violazione si dovrà precedere alla formale costituzione in mora con lettera raccomandata a.r. o pec prima di dare corso alla risoluzione.

Resta inteso che se l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni; scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Ente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

È, comunque, motivo di risoluzione espressa: il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero l'accertamento che nei contratti dell'Appaltatore con i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, non sia inserita una clausola sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero la mancata comunicazione dell'inadempimento del subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136/2010.

Qualora l'Ente intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa, dovrà darne comunicazione in maniera inequivocabile con lettera raccomandata a.r. o mediante pec.

Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

30. Codice di comportamento

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", e del Codice di comportamento del Comune di Parma, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/2013 e e da ultimo modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 30/06/2021, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

31. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informa che il trattamento dei dati personali forniti e acquisiti dall'Ente è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di cui al presente capitolato ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento, presso l'Ufficio preposto dell'Ente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica. All'affidatario sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali rivolgendo le richieste all'Ente, con sede in Strada Repubblica 1, 43125 Parma via e-mail all'indirizzo: urp@comune.parma.it. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal

Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente procedura è il Comune di Parma, con sede legale in Parma, Via Repubblica n.1.

Il Comune di Parma ha designato il Responsabile della protezione dei dati a cui è possibile rivolgersi scrivendo a dpo@comune.parma.it. L'informativa estesa, resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR del Comune di Parma, è disponibile nella sezione privacy del sito dell'Ente (<https://www.comune.parma.it/Privacy-3.aspx>) oppure può essere richiesta scrivendo a urp@Comune.Parma.it oppure contattando l'Ente ai seguenti recapiti: Ufficio protocollo di via Largo Torello de' Strada 11/A, numero di telefono 0521/40521- e-mail 052140521@comune.parma.it.

32. Riservatezza

Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 ed, in generale, dalle normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Ente.

L'obbligo di cui al precedente punto sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui ai punti 2 e 3 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 2, 3 e 4 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti. L'Appaltatore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'appalto affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 2 a 6, la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione appaltante delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Stazione appaltante attinente le procedure adottate dall'Appaltatore in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

L'Appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi della Stazione appaltante, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli alla Stazione appaltante.

33. Clausola di manleva

L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne la Stazione appaltante da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese, sia nei confronti delle ditte di subappalto comprese ditte di noleggio o fornitura, che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento al presente appalto, e, specificatamente, alla esecuzione dei lavori ed utilizzate eventualmente dall'Appaltatore stesso.

34. Controversie

Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti sulla interpretazione o esecuzione del contratto, sarà definita dal Giudice Ordinario, Foro di Parma.

CAPO SECONDO - SPECIFICHE TECNICHE E OPERATIVE RELATIVE ALLA PARTE RESIDUALE DEI LAVORI, PER LA MESSA IN OPERA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE

35. Qualità e provenienza di materiali e delle attrezzature impiegate

I materiali da impiegare nell'appalto dovranno essere di provenienza certa e riconosciuti idonei ad insindacabile giudizio del Direttore dell'Esecuzione. I mezzi d'opera, cioè gli scavatori, gli autocarri, etc., dovranno essere in perfetta efficienza secondo le norme di sicurezza vigenti, assicurati secondo le norme legislative attuali, nonché in regola con le disposizioni di legge per la salvaguardia dell'ambiente contro l'inquinamento sia chimico che acustico.

In caso di dichiarazione di inidoneità dei materiali e/o dei mezzi d'opera da parte del Direttore dell'Esecuzione la Ditta è tenuta a sua cura espese a sostituirli con altri rispondenti ai requisiti richiesti dal Direttore dell'Esecuzione. In ogni caso la Ditta, pur avendo ottenuto la approvazione dei materiali e dei mezzi d'opera da parte del Direttore dell'Esecuzione, resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere.

36. Requisiti dei materiali da impiegare

S'intende che la provenienza sarà liberamente scelta dall'Impresa, purché a giudizio insindacabile del Direttore dell'Esecuzione, i materiali siano riconosciuti accettabili, e rispondano ai requisiti dei Criteri Ambientali Minimi -CAM- così come definiti dal DM 7 febbraio 2023, pubblicato nella G.U. n. 69 del 22 marzo 2023, in vigore dal 20 luglio 2023 e richiamati nell'art. 57 del d.lgs. 36/2023, nonché all'Art. 37 del presente Capitolato. In caso di mancato rispetto delle specifiche tecniche richieste e dei criteri minimi ambientali, la Stazione Appaltante provvederà alla risoluzione del contratto.

L'Impresa dovrà sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti concordati, le eventuali partite non ritenute conformi dal Direttore dell'Esecuzione.

L'approvazione dei materiali consegnati sul posto non sarà tuttavia considerata come accettazione definitiva: il Direttore dell'Esecuzione si riserva infatti la facoltà di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali e quelle provviste che si siano, per qualsiasi causa, alterati dopo l'introduzione nel cantiere, nonché il diritto di farli analizzare a cura e spese dell'Impresa, per accertare la loro corrispondenza con i requisiti specificati nel presente Capitolato e dalle norme vigenti.

Dovranno essere sempre rispettate le prestazioni e le caratteristiche richieste dalle normative UNI di riferimento. Quando il Direttore dell'Esecuzione abbia rifiutato una qualsiasi provvista, in quanto non ritenuta atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute: i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa impresa.

37. Requisiti ambientali minimi (CAM)

Ai fini della validità dell'offerta presentata, l'Appaltatore dovrà assicurarsi che le attrezzature proposte e la loro collocazione nelle varie aree funzionali siano conformi alle normative tecniche di riferimento ed ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) definiti con DM 7 febbraio 2023, pubblicato nella G.U. n. 69 del 22 marzo 2023, in vigore dal 20 luglio 2023, per l'acquisto di articoli di arredo urbano, per i prodotti destinati al contatto diretto con le persone, e, rispondano alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri minimi di cui Decreto del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni", di cui si riporta stralcio:

"4.1.2 Conformità ai criteri ambientali minimi dei prodotti e dei componenti per l'allestire gli spazi".

I prodotti e i componenti da installare, oltre a essere idonei sotto il profilo prestazionale e funzionale, sono conformi ai Criteri ambientali minimi pertinenti di cui al paragrafo «5 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRODOTTI PER L'ARREDO URBANO E ARREDI PER ESTERNI» e in possesso dei mezzi di dimostrazione di conformità ivi previsti.

"4.1.3 Valorizzazione del verde"

Il progetto tiene conto di ridurre e limitare il consumo di suolo, valorizzando naturalisticamente l'area da allestire per quanto tecnicamente possibile

"4.1.4 Indicazioni generali per la scelta dei materiali"

Gli spazi ricreativi ad uso ludico sono allestiti prevalentemente con prodotti costituiti da materiali naturali rinnovabili (legno), eventualmente anche derivanti da operazioni di recupero (quali ad esempio aree superficiali rivestite di cippato o di corteccia, realizzate con granuli di legno o di sughero, per offrire dei percorsi tattili come attività ludica), e rispettano le prescrizioni delle norme delle serie UNI EN 1176 e UNI EN 1177.

“5.1.1 Allestimento di un’area ad uso ludico-ricreativo e di aree verdi: indicazioni per l’inclusività, per la scelta dei materiali e la e la valorizzazione ambientale, naturalistica e paesaggistica:”

a. Inclusività, design universale, valorizzazione naturalistica e paesaggistica: oltre a tener conto di quanto indicato nel progetto, ove disponibile, redatto sulla base dei criteri ambientali minimi per il servizio di progettazione di parchi giochi, di cui al capitolo «4 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI PARCHI GIOCHI» la segnaletica fornita, anche quella da installare nelle aree verdi a fini didattici, deve poter essere utilizzata in autonomia e sicurezza da persone che esprimono molteplici e differenti modi di muoversi, comunicare, relazionarsi, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (5) ;

“5.1.3 Ecodesign: manutenzione, riparazione e disassemblabilità”

Tutti i prodotti di prima immissione sul mercato oggetto dell’offerta sono progettati in modo tale da essere durevoli e, se composti da più componenti, riparabili. Le parti soggette ad usura e danneggiamenti devono essere pertanto agevolmente rimovibili con interventi di tipo artigianale e sostituibili. Il produttore mette a tal fine a disposizione, per i prodotti composti da più componenti, parti di ricambio per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla fine della produzione della specifica linea di prodotto cui appartiene il modello dell’articolo offerto, laddove tali parti di ricambio non siano comunemente reperibili. I componenti costituiti da materiali diversi sono facilmente disassemblabili e separabili, in modo da poter essere avviati a fine vita a operazioni di preparazione per il riutilizzo o, in subordine, a recupero presso le piattaforme di recupero e riciclo.

Le parti in plastica di peso superiore a 100 grammi, ove tecnicamente possibile (7), devono essere marchiate con la codifica della tipologia di polimero di cui sono composte secondo le norme UNI EN ISO 11469 ed UNI EN ISO 1043 (parti 1-4). I caratteri usati a tal fine sono alti almeno 2,5 mm. Se nella plastica sono stati incorporati intenzionalmente riempitivi, ritardanti di fiamma o plastificanti in proporzioni superiori all’1% p/p, la loro presenza è altresì indicata nella marcatura secondo la norma UNI EN ISO 1043, parti 2-4. Il manuale tecnico cartaceo o digitale dei prodotti presenta anche chiare indicazioni per la corretta manutenzione dei prodotti.

VERIFICA: presentare in fase di gara il manuale tecnico o la scheda tecnica in formato elettronico che includa un esploso del prodotto che illustri le parti che possono essere rimosse e sostituite nonché gli attrezzi necessari e che presenti istruzioni chiare relativamente allo smontaggio e alla riparazione per consentire uno smontaggio non distruttivo del prodotto al fine di sostituire parti o materiali componenti. La scheda o il manuale tecnico contiene anche l’elenco dei componenti, dei loro materiali e della destinazione come rifiuto e le informazioni sulla riciclabilità. È altresì accettata una versione video delle modalità di disassemblaggio o l’indicazione di un link dal quale consultare tale documentazione tecnica. Una copia cartacea delle istruzioni per lo smontaggio e la riparazione è consegnata insieme al prodotto in fase di esecuzione contrattuale.

“5.1.5 Prodotti di plastica o di miscele plastica-legno, plastica-vetro”

I prodotti in plastica o in miscele plastica-legno e i componenti in plastica dei parchi gioco (sedili di altalene, scivoli ecc.) hanno un contenuto minimo di plastica riciclata pari almeno al 60% rispetto al peso complessivo del prodotto o del componente in plastica. Gli arredi inseriti in aree verdi hanno un contenuto di plastica riciclata almeno pari al 95%. I prodotti costituiti da miscele di plastica-vetro, hanno un contenuto minimo di plastica riciclata pari almeno al 30% in peso. Verifica: indicare la denominazione o la ragione sociale del produttore, il modello e il codice dei prodotti offerti in gara, allegando o presentando, per la dimostrazione del contenuto di materiale riciclato uno dei seguenti mezzi di prova: a) la certificazione «Plastica seconda vita» o la certificazione «ReMade in Italy®», o equivalente che attesti, in etichetta o nel medesimo certificato, la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità; b) una certificazione di prodotto equivalente a quelle sopra citate, basata pertanto sulla tracciabilità dei materiali ed il bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio e sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità; c) una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD® o EPDIItaly®, che attesti la percentuale di materiale riciclato prevista nel criterio, sia afferente ai prodotti offerti ed in corso di validità ed indichi la metodologia di calcolo del contenuto di riciclato e la relativa origine.

“5.2.2 Garanzia”

Il fabbricante o il distributore garantisce i prodotti per almeno tre anni, a partire dalla data di consegna all’amministrazione esclusi atti vandalici e danni accidentali. L’aggiudicatario presenta inoltre una copia dell’assicurazione di Responsabilità civile sui prodotti e sui servizi di manutenzione, per almeno euro 5.000.000.

I su menzionati requisiti sono da considerarsi minimi e irrinunciabili.

L’affidatario, prima dell’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione di cui all’art.11 del presente Capitolato, dovrà consegnare alla Stazione Appaltante o alla Direzione dell’Esecuzione, adeguata la documentazione giustificativa, La certificazione CAM non può essere oggetto di autodichiarazione

38. Fondazioni in cemento per i giochi

Le fondazioni in cemento, quali fondamenta per il posizionamento dei giochi, dovranno essere realizzate secondo le indicazioni del costruttore. Tutti i manufatti dovranno essere vibrati in modo da assicurare l'assoluta mancanza di vuoti e porosità. L'armatura metallica delle fondazioni sarà quella eventualmente prevista dalle indicazioni del costruttore del gioco per garantire con ogni sicurezza la resistenza della fondazione stessa, tenuto conto delle sollecitazioni alle quali le attrezzature ludiche verranno sottoposte.

39. Materiali per le attrezzature ludiche

Tutte le parti con le quali il fruitore può venire a contatto durante il normale utilizzo non devono avere scheggiature, sbrecciature e/o spigoli taglienti e non devono avere tubi con la parti terminali aperte.

Tutti gli elementi devono essere fissati con bulloneria ed elementi di fissaggio in acciaio inossidabile completamente nascosti per assicurare la massima sicurezza agli utenti.

40. Scavo

Le operazioni di scavo eseguite con mezzi meccanici devono seguire le indicazioni del costruttore.

Nel corso di questa operazione l'impresa dovrà rimuovere tutti i sassi, le pietre e gli altri eventuali ostacoli sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori.

41. Modalità esecutive

In genere l'appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esse, a giudizio del Direttore dell'Esecuzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'esecuzione delle varie categorie di lavoro verrà sempre effettuata adottando le modalità prescritte dalle normative UNI di riferimento, dalle migliori regole dell'arte e attenendosi pienamente alle istruzioni che il Direttore dell'Esecuzione riterrà opportuno impartire caso per caso. Verranno inoltre posti in opera tutti gli accorgimenti affinché le modalità di esecuzione dei lavori, oltre ad offrire il miglior risultato tecnico, siano tali da evitare qualsiasi danno a cose o persone, con particolare riferimento alle norme ed alle prescrizioni vigenti.

La posa in opera dell'attrezzatura ludica deve essere effettuata su terreno di qualsiasi natura. La lavorazione comprende lo scavo e la realizzazione di plinti in cls, per la profondità e per le dimensioni prescritte dal costruttore, ogni opera di assistenza muraria per dare il titolo finito a perfetta regola d'arte.

42. Realizzazione di pavimentazione

La pavimentazione antitrauma sarà in ghiaia 2/8 mm ad assorbimento impatto secondo EN 1177. Lo spessore totale sarà di 30 cm. L'ampiezza delle superfici da pavimentare è indicata nelle differenti schede tecniche delle attrezzature.

43. Conservazione e recupero delle piante esistenti nella zona

Tutta la vegetazione che si trova nel raggio di azione del cantiere dovrà essere protetta con recinzioni e barriere, provvisorie ma solide, da urti e rotture alla corteccia dall'eccessivo calpestio, dal traffico e dal parcheggio di autoveicoli. L'Appaltatore dovrà usare la massima cautela ogni volta che si troverà a lavorare nei pressi delle piante esistenti per non infliggere rotture alle radici e inutili tagli ai rami: particolare cura dovrà essere anche posta per non soffocare gli alberi a causa dell'interramento del colletto con l'ammasso di materiale da costruzione o di materiale da scavo.

Le radici di una certa dimensione ed i rami che siano stati eventualmente tagliati durante i lavori dovranno essere protetti spalmando sulle parti recise mastici specifici o altri prodotti adatti approvati dal Direttore dell'Esecuzione. Tutte le radici che a causa dei lavori rimangono esposte all'aria devono, per impedirne l'essiccamento, essere temporaneamente ricoperte con adatto materiale (juta, stuoie, ecc.) bagnato e mantenuto tale fino al reinterro, operazione questa alla quale l'Appaltatore è tenuta a provvedere il più presto possibile.

44. Approvvigionamento d'acqua

Il Committente potrà consentire all'Appaltatore di approvvigionarsi d'acqua dalla apposita rete di distribuzione (se in esercizio) o da altra fonte in sito (se disponibile). In ogni caso il Committente declina qualsiasi responsabilità per mancata fornitura di acqua o per quantità e qualità della medesima.

45. Pulizia dell'area di cantiere

Mano a mano che procedono i lavori di fornitura e posa in opera, tutti i materiali di risulta (frammenti di pietre e mattoni, residui di lavorazione, spezzoni di filo metallico, di cordame e di canapa, contenitori e secchi vuoti, ecc.) e gli utensili inutilizzati dovranno essere quotidianamente rimossi per mantenere il luogo il più in ordine possibile.

I materiali di risulta allontanati dal cantiere dovranno essere portati alla discarica pubblica o su area predisposta dall'Appaltatore a sua cura e spese.

Alla fine dei lavori tutte le aree pavimentate e gli alti manufatti che siano imbrattati di terra o altro dovranno essere accuratamente puliti.

46. Tracciamenti e picchettature

Prima della posa in opera delle attrezzature ludiche l'Appaltatore, sulla scorta degli elaborati di progetto, predisporrà la picchettatura delle aree di impianto, segnando la posizione nella quale dovranno essere collocati i giochi.

Prima di procedere alle operazioni successive, l'Appaltatore dovrà ottenere l'approvazione dal Direttore dell'Esecuzione. A posa in opera eseguita l'Appaltatore, dovrà consegnare una copia degli elaborati relativi con l'indicazione esatta mediante coordinateGPS della posizione definitiva degli elementi ludici posti in opera.

47. Smaltimento del materiale di risulta

Tutti i rifiuti prodotti nell'ambito dell'effettuazione dei lavori, sono da intendersi autoprodotti dalla Ditta ed in quanto tali, deve essere l'Appaltatore stesso a provvedere al loro smaltimento secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia. Tutte le operazioni previste nel presente appalto comprendono nel prezzo posto a base di gara, la raccolta, il carico, il conferimento a discariche autorizzate ed i relativi oneri di smaltimento anche se non espressamente esplicitato nella voce del prezzo.

L'eventuale presenza di rifiuti pericolosi, così come definiti dalla vigente normativa, trovati all'interno delle aree oggetto dell'appalto dovrà essere comunicata al gestore dei servizi ambientali che provvederà al loro recupero a spese dell'Amministrazione.